

26) PROPOSTA DELLA APPLIED BIOLOGICAL MATERIALS, INC. (ABM) CON SEDE IN RICHMOND CANADA, DI UN ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA CON RIFERIMENTO AL BREVETTO “LINEA CELLULARE DI CARCINOMA RENALE E SUO USO”: DETERMINAZIONI

- O M I S S I S -

- Il Senato Accademico,,
- VISTO l'accordo di riservatezza stipulato dall'Università di Foggia con la società canadese Applied Biological Materials Inc. (ABM) stipulato in data 05/05/2021 prot. n. 23017 - III/16;
- VISTA la bozza di accordo con la quale la Applied Biological Materials, Inc. (ABM) con sede in Richmond Canada propone un accordo di licenza non esclusiva con l'attribuzione all'Università di Foggia di royalties pari al 15% delle vendite secondo modalità espresse in narrativa;
- CONSIDERATO che è interesse generale dell'Ateneo tutelare le innovazioni tecnologiche e favorirne il trasferimento al mercato, al fine di agevolare lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale del proprio potenziale di ricerca scientifica e tecnologica, recuperando in tal modo le spese sostenute nel processo di generazione e di brevettazione delle proprie invenzioni;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 1 al 10 giugno, condizionato al pieno rispetto delle previsioni ex art. 8 del Regolamento Brevetti di questa Università;
- VISTO il parere della prof.ssa Elena Ranieri, prot.n. 28545 – III/16 del 10/06/2021, inventrice del trovato, che dichiara di accettare la proposta della società ABM in merito al suddetto brevetto e la deroga al minimo previsto all'art. 8 del Regolamento Brevetti di questa Università;
- SENTITO il Direttore Generale,

DELIBERA

- di autorizzare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula dell'accordo, la cui documentazione si allega con il n. 26 al presente verbale, di licenza non esclusiva dalla Applied Biological Materials, Inc. (ABM) con sede in Richmond Canada con l'attribuzione all'Università di Foggia di royalties pari al 15% delle vendite, in riferimento al brevetto "Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso" della prof.ssa Elena Ranieri;
- di condizionare la stipula dell'accordo alla modifica della disposizione concernente il foro competente con una disposizione che preveda il Foro di Roma nel caso in cui l'Università sia chiamata in giudizio dall'ABM in relazione all'accordo di valorizzazione.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *servizio public engagement e trasferimento tecnologico.*

- C.C.: *prof.ssa Elena Ranieri.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005